

COMUNE DI PIOBESI TORINESE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

Gennaio 2001

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio 2001, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 novembre 2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari Comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Oggetto

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
- b) Occupazione di aree e spazi pubblici
- c) Quietè pubblica e privata
- d) Protezione e tutela degli animali
- e) Esercizi pubblici

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti ;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con apposita istanza.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento. La documentazione, là dove la legge lo prevede, può essere sostituita da apposita autocertificazione.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla.
1. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma di Regolamento hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate per uguale periodo. Il rinnovo consiste in una formale dichiarazione di prosecuzione, prima della scadenza, presentata dal titolare della concessione o della autorizzazione.
5. Il Sindaco, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari Comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e del massimo di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00). Secondo i criteri della Legge 689/81, per le violazioni del regolamento, con esclusione della lettera "t" è previsto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione.
Per le violazioni di cui alla lettera "t" dell'art 7 del regolamento, per quanto non previsto da altre norme è applicata la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00; qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione la sanzione è ridotta a €. 150,00;
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali, e si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo I^a della Legge 24.11.1981 nr. 689;
3. È facoltà della Giunta municipale stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta rispetto a quello previsto dalla Legge 689/81 art 16 comma 1 (doppio del minimo edittale o un terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore)";
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, nonché ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta, in ogni caso, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva;
5. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate, o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto;
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione della norma speciale o del testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata;
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
8. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la patria potestà parentale o curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da imprese a tale scopo autorizzate;
- b) Imbrattare o in altro modo recare danno a monumenti o facciate di edifici pubblici o privati, prospettanti sulla pubblica via;
- c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con Ordinanza del Sindaco;
- h) Lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) Immergersi o fare altro uso improprio nelle fontane pubbliche;
- m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

- s) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi, fatte salve eventuali prescrizioni o disposizioni dell'Autorità Locale di P.S. in materia di materiali esplosivi.
- t) Fatte salve le violazioni al Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico, aperto al pubblico o di uso pubblico, è vietato a chiunque di fermare il proprio veicolo per contrattare prestazioni sessuali, per chiedere solo informazioni o consentire la salita sul proprio veicolo a soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che comunque per l'atteggiamento, l'abbigliamento o le modalità comportamentali manifestano l'intenzione di esercitare tale attività

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di depositi di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperte al pubblico, o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 -Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare , spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e negli specchi d'acqua o sulle sponde e sulle ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 1. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole e altre simili strutture fisse o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 5, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile scariche, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere , secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in idonei sacchi da depositare , chiusi, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
12. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:
 - dal mese di ottobre al mese di marzo dalle ore 20.00 alle ore 9.00
 - dal mese di aprile al mese di settembre dalle ore 21.00 alle ore 8.00

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate in specifiche ordinanze sindacali.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve esclusivamente essere utilizzata l'area comunale per la raccolta differenziata o eventualmente dovranno essere osservate le nuove modalità derivanti dall'applicazione di nuovi contratti di appalto per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
5. E' vietato depositare, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. Oltre al divieto di cui alla lettera " i " del 1 comma dell'art. 7 è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando, si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Quando, in conseguenza di abbondanti nevicate, risultino impedito o difficoltoso l'uscita e l'entrata dei veicoli da passi carrabili, alla rimozione della neve devono provvedere i privati cittadini utilizzatori dei passi carrabili stessi.
7. L'obbligo stabilito al comma 5 del precedente art. 10 vale anche per la rimozione della neve, il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12 - Manutenzione facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
4. Sia all'interno, come all'esterno delle abitazione, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. I camini o le apposite canne fumarie devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi, salvo che il Regolamento Edilizio non prevede diversamente.
Durante le operazioni di potatura o pulizia di vegetazione in genere, è possibile procedere all'accensione della risulta, in deroga ai precedenti capoversi, purché non si arrechi disturbo o fastidio al vicinato.

Art. 13 - Tende su facciate di edifici.

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

3. Al fine di garantire il corretto inserimento, le tende devono rispondere per dimensione , forme, materiali e colori a criteri compositivi rispetto della architettura della facciata.
4. La collocazione di tende relative ad attività commerciali dovranno essere collocate ad un'altezza non minore di 2,20 mt dal suolo (misurazione sull'effettivo ingombro) e la loro sporgenza regolata secondo le località e le esigenze della viabilità. In ogni caso, non potranno eccedere larghezza di metri tre dal muro esterno del fabbricato, salvo che il Regolamento Edilizio non provvede diversamente.

Art. 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, le stesse sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'area mercatale, limitatamente agli orari di mercato;
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
3. Nelle zone cittadine indicate al 1° comma l'amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale e di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. L'interdizione di cui al comma 1 non vale per la vendita delle caldarroste, per la quale può essere rilasciata autorizzazione, previo nulla osta igienico sanitario rilasciato dal competente servizio sanitario.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. - 15 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui alla lettera "b" del 1° comma si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Il ripristino conseguente a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate, sarà concordata con gli uffici tecnici e secondo le loro prescrizioni..

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando, la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, in particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. In ogni caso, è fatto obbligo ai proprietari privati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro che, per effetto di intemperie o per altra qualsiasi causa, siano cadute sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.10 comma 6, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, la disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina trattata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. Apposito regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 18 - Specificazioni e definizioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici, autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:
 - a) Temporanee: qualsiasi occupazione di durata inferiore all'anno;
 - b) Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti.
2. In ogni caso, le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicato.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a, modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico de presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare, tra i richiedenti, un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate tempestivamente.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori, che deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinato da specifico regolamento.

Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e potrà avvenire solo nelle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o similari, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali o fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1°, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. L'applicazione dell'imposta sull'occupazione del suolo pubblico è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1°, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico, la collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione di suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale, e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso o nulla osta degli organi competenti.

Art. 23 - Occupazioni necessarie

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'Azienda o l'Ente erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico al competente Ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove ricorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax o posta elettronica, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 24 - Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli

1. A quanti esercitano, in locali prospettanti sulla pubblica via, attività di riparazione veicoli, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico in posizione immediatamente antistante l'officina per una lunghezza non superiore al fronte della medesima, e per una superficie complessiva comunque limitata a mq. 25, per l'esecuzione di piccole riparazioni urgenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare lo spandimento di sostanze che possano imbrattare o deteriorare il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. E' fatto divieto di utilizzare come luogo di parcheggio il suolo pubblico per il quale è stata autorizzata l'occupazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante ed inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Art. 26 - Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
1. 2. Per il collocamento di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, bracci e fanali valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, del Codice della Strada e del Regolamento Edilizio.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata delle occupazioni.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione, è consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o similari.
3. Collocamento di targhe o lapidi commemorative:
 - a) prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo;
 - b) a questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso;
 - c) il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà, anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 28 - Occupazione per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui al 3° comma del precedente art. 17, l'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima, l'amministrazione in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, subordinate al parere e nel rispetto dei criteri tecnico-estetici stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Municipale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare, oltre le disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento Comunale sull'occupazione delle aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili, in tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato, può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Non può in alcun modo consentirsi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica, preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 31 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici Regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 32 - Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 33 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.

2. Nel caso di occupazione temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'atto di concessione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 33 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tra cui quelle indicate al precedente art. 14 e 32, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico, e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate appositamente dal Regolamento sul Commercio su Aree Pubbliche, ove già non provveda il Regolamento;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano salvo quanto previsto nella lettera successiva;
2. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 34 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita il mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatori, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.

Art. 35 - Disposizione generale.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e deve munirsi della dovuta autorizzazione ed assolvere alle incombenze di legge;
2. I Servizi Tecnici Comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, su reclamo d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, artigianato o industrie, proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'artigianato o dell'industria, responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 36 - Lavoro notturno.

1. Non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi Comunali e delle Unita' Sanitarie Locali.

Art. 37 - Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 6.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 38 - Circoli privati.

Ai responsabili dei circoli privati, e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 37 .

Art. 39 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato, la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione delle abitazioni, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nei giorni feriali e, prima delle ore 9 e dopo le ore 21 nei giorni festivi, analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 40 - Strumenti musicali.

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali a scopo didattico o per esercitazioni connesse alla attività professionale o per diletto é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo ai vicini.
2. Non e', comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 21 alle ore 7, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi di durata.

TITOLO V

MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Tutela degli animali domestici.

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 43 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lettera b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale, sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio Comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 44 - Divieti specifici.

E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 45 - Animali molesti.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario e le spese sono a carico del detentore o proprietario.

Art. 46 - Mantenimento dei cani.

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi e la rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola, il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico, rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al successivo 5 comma, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale, quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni (paletta e sacchetto) e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo ed eccezionale.

Art. 47 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 48 - Animali liberi.

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 49 - Esposizione dei prezzi.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 50 - Servizi igienici.

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Abrogazioni.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 agosto 1951 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 52 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 53 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.	Finalità
Articolo 2.	Oggetto
Articolo 3.	Definizioni
Articolo 4.	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5.	Vigilanza
Articolo 6.	Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7.	Comportamenti vietati
Articolo 8.	Altre attività vietate
Articolo 9.	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10.	Rifiuti
Articolo 11.	Sgombero neve

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12.	Manutenzione facciate degli edifici
Articolo 13.	Tende su facciate degli edifici
Articolo 14.	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15.	Divieti
Articolo 16.	Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 17.	Disposizioni generali
Articolo 18.	Specificazioni e definizioni spazi ed aree pubbliche
Articolo 19.	Occupazioni per manifestazioni
Articolo 20.	Occupazioni con spettacoli viaggianti
Articolo 21.	Occupazioni con elementi di arredo
Articolo 22.	Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 23.	Occupazioni necessarie
Articolo 24.	Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli

Articolo 25.	Occupazioni per traslochi
Articolo 26.	Occupazioni del soprasuolo
Articolo 27.	Occupazioni di altra natura
Articolo 28.	Occupazione per comizi e raccolta di firme

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 29.	Occupazioni con dehortis
Articolo 30.	Occupazioni per temporanea esposizione
Articolo 31.	Occupazioni per esposizione di merci
Articolo 32.	Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Articolo 33.	Commercio in forma itinerante
Articolo 34.	Mestieri di girovaghi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 35.	Disposizione generale
Articolo 36.	Lavoro notturno
Articolo 37.	Spettacoli e intrattenimenti
Articolo 38.	Circoli privati
Articolo 39.	Abitazioni private
Articolo 40.	Strumenti musicali
Articolo 41.	Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 42.	Tutela degli animali domestici
Articolo 43.	Protezione della fauna selvatica
Articolo 44.	Divieti specifici
Articolo 45.	Animali molesti
Articolo 46.	Mantenimento dei cani
Articolo 47.	Trasporto di animali su mezzi pubblici
Articolo 48.	Animali liberi

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 49.	Esposizione dei prezzi
Articolo 50.	Servizi igienici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51.	Abrogazioni
Articolo 52.	Pubblicità
Articolo 53.	Entrata in vigore



COMUNE DI PIOBESI TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

✉ Corso Italia n. 9
☎ 011/9657207
Fax: 011/9650978

ORDINANZA N. **3/12**

ORDINANZA PER LO SGOMBERO NEVE

IL SINDACO

Ricordato che ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;

Considerato che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Leg.vo 285/92 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato di cui al D.P.R.6.12.1999 n.495 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 24 gennaio 2001 e n. 44 del 29 novembre 2011;

ORDINA

Durante e dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili a qualunque uso adibiti hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti detti immobili e, laddove il marciapiede non esista, di mantenere pulito uno spazio di larghezza sufficiente a garantire il passaggio dei pedoni per tutto il fronte di rispettiva pertinenza lungo le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve, al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

I proprietari di immobili che abbiano tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere con le dovute cautele la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito;

In caso di gelo i proprietari o conduttori degli immobili provvederanno a cospargere sui passaggi di cui al precedente punto 1, segatura, sabbia, sale o altro materiale antisdrucchiolevole atto ad evitare pericolo per i pedoni, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi;

E' vietato depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi nei cortili o in luoghi privati;

In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art.7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da Euro 50,00 a Euro 500,00 con le modalità di cui agli art. 17 e 18 della L. 689/81.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 febbraio 2012

Il Sindaco
Luciano BOLLATI